



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO (approvato con delibera consiliare del 15 settembre 2015)

I- FUNZIONE DELLA DIFESA D'UFFICIO E TENUTA LISTE

Art. 1. Funzione della difesa d'ufficio

Il difensore d'ufficio garantisce il diritto alla difesa avanti gli organi giurisdizionali dello Stato, indipendentemente dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito, oltre che dal compenso economico che possa derivare dalla propria attività, all'unico scopo della salvaguardia dei diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione, nel rispetto della Legge e dei doveri imposti da tale funzione.

L'incarico deve essere svolto personalmente, salvi i casi di effettivo impedimento, e non può essere rifiutato, se non per impedimento assoluto dato da incompatibilità tassativamente previste dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense, ovvero per altre gravi ragioni di convenienza specificate dal difensore.

Il rifiuto dovrà risultare, a pena di inammissibilità, per atto scritto tempestivamente depositato all'Autorità giudiziaria procedente ovvero alla Polizia giudiziaria.

Art. 2. Iscrizione alle liste

I difensori d'ufficio sono individuati sulla base delle liste predisposte e tenute dal Consiglio Nazionale Forense.

L'iscrizione alle liste dei difensori di ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio Nazionale Forense e presentata al Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3. Requisiti per l'iscrizione

Nella domanda deve essere indicata in quale delle condizioni di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. Att. C.p.p. versi il richiedente.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) del comma 1bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p. (partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamenti in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale o da una camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale), nel caso si tratti di corso organizzato dal COA di Torino ovvero da Camera Penale aderente all'UCPI, all'esame finale deve essere presente almeno un rappresentante del COA.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) del medesimo articolo (iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione), il richiedente dovrà dimostrare la partecipazione ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerale) per ogni anno e, tra queste, non più di due udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma IV c.p.p. e non più di tre udienze per anno innanzi al Giudice di Pace, escluse quelle di mero rinvio e le udienze "filtro" nelle quali non siano state svolte questioni preliminari.

E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012.

Art. 4. Formazione e permanenza nelle liste

Il Consiglio dell'Ordine, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p., e l'assenza di sanzioni disciplinari definite superiori all'avvertimento, provvederà a trasmettere gli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione .

Qualora l'inserimento sia richiesto ai sensi della lettera b) del comma 1 bis) la documentazione da produrre sarà quella idonea a comprovare l'esperienza in materiale penale come specificata dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione nelle forme previste dall'art. 8 del regolamento approvato dal C.N.F. nella seduta del 22 maggio 2015.

Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori di ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerale) per ogni anno e, tra queste, non più di due udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma IV c.p.p. e non più di tre udienze per anno innanzi al Giudice di Pace, escluse quelle di mero rinvio e le udienze "filtro" nelle quali non siano state svolte questioni preliminari.
- c) adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge professionale come specificato dall'art. 10 del presente regolamento.

La documentazione richiesta per la permanenza nell'elenco deve essere presentata al COA entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale.

Il COA trasmetterà al C.N.F., con riserva di controllare tutte le posizioni dei richiedenti, i quali autocertificheranno la rispondenza a verità del contenuto della sopra citata documentazione.

Art. 5. Sospensione dalle liste

Al difensore d'ufficio iscritto, salvo comprovate e/o documentate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione della turnazione.

A parziale deroga di quanto sopra, è consentita la sospensione dalla regolare turnazione per il periodo corrispondente alla sospensione feriale dei termini dell'intero mese di agosto. La richiesta di sospensione dalle liste dovrà pervenire entro il 30 giugno di ogni anno, per consentire la puntuale re-

dazione del turno.

Eventuali richieste di sospensione dalla turnazione non previste da quanto sopra comporteranno l'automatica sospensione dalla turnazione per l'intero trimestre di riferimento del periodo indicato nella richiesta e per il trimestre immediatamente successivo.

Art. 6. Cancellazione dalle liste

I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni decorrenti dal momento dell'iscrizione.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nelle liste comporta la cancellazione d'ufficio.

Il Consiglio dell'Ordine, avuto notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della irrevocabilità di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica senza ritardo al Consiglio Nazionale Forense che delibera l'immediata cancellazione dalle liste.

Nei casi di cui ai commi precedenti, potrà essere ripresentata domanda di inserimento trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

La cancellazione dall'elenco non fa venir meno le nomine precedentemente ricevute.

II- DIRITTI, DOVERI, TURNI E SOSTITUZIONI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Art. 7. Dovere di prestazione professionale

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e "cessa dalle sue funzioni" solo "se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 comma 6 c.p.p) con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina alla sentenza definitiva e, pertanto, deve essere garantita per tutte le fasi procedurali fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il difensore di ufficio non sia legittimato ad adempiere all'incarico assegnatoli deve tempestivamente avvertire il Giudice ed il Consiglio dell'Ordine.

La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine. I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risulta di turno secondo le tabelle, dalle ore 9,00 alle ore 8,59 del giorno successivo – oppure nel diverso orario corrispondente a quello previsto per l'esercizio del turno giornaliero del Pubblico Ministero nel caso di arrestati.

Al momento dell'iscrizione il difensore d'ufficio deve rilasciare il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione ecc.); nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.

Art. 8. Dovere di informativa

In applicazione dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense, il difensore iscritto negli elenchi deve, se possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento ed informandolo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia nonché della possibilità, nei casi consentiti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 9. Dovere di aggiornamento professionale – principio di competenza

L'avvocato iscritto negli elenchi dei difensori d'ufficio ha l'obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.

Agli effetti di cui all'art. 15 del codice deontologico forense, gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono realizzare la propria formazione permanente anche con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Art. 10. Compenso del difensore d'ufficio

Le spese e gli onorari svolti dal difensore d'ufficio debbono essere corrisposti da parte dell'assistito secondo la normativa vigente.

Il difensore d'ufficio della persona irreperibile è retribuito secondo quanto previsto dall'art. 117 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 fatto salvo, comunque, il diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste; il difensore dell'irreperibile deve presentare, al termine di ogni fase processuale, al Giudice che ha proceduto la nota delle spese e degli onorari del giudizio sulla quale il Giudice provvede nella misura e con le modalità indicate nell'art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Il difensore d'ufficio che assiste una persona che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (artt. 76 ss DPR 30 maggio 2002, n. 115) per il pagamento delle sue competenze seguirà le modalità indicate negli artt. 78- 114 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Il difensore d'ufficio, obbligato a prestare il patrocinio attivando al meglio gli strumenti della difesa tecnica, deve tuttavia considerare la libertà di scelta dell'assistito in occasione della prima notifica di avviso del procedimento, tenuto conto che allo stesso assistito, sprovvisto di pec, sarà notificato in date successive; sarà pertanto buona regola contemperare l'obbligo di difesa con il diritto di scelta del cittadino, consentendogli un ragionevole lasso di tempo per l'eventuale nomina fiduciaria, fatto salvo sempre il diritto ad ottenere il rimborso delle spese strettamente attinenti alle esigenze difensive.

Art. 11. Turni e sostituzioni

Il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 29 disp. Att. C.p.p. Il COA predispone, ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, mediante un apposito ufficio centralizzato, un elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale.

Il momento della richiesta verso l'Ufficio Centralizzato da parte dell'Ufficio Giudiziario interessato determina l'individuazione del difensore d'ufficio.

In caso di impedimento, il difensore d'ufficio potrà nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incumbenti ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

Qualora venga effettuata una sostituzione in udienza il difensore dovrà farne dare formale atto nel verbale e, cessato l'impedimento, le fasi successive dovranno essere seguite dal difensore sostituito il quale, se retribuito per la prestazione professionale, dovrà corrispondere al sostituto gli onorari per l'attività svolta.

Il difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., che sia sostituito ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p., perché assente all'incumbente, potrà essere convocato presso il COA cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.

III - RAPPORTI TRA IL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO ED IL DIFENSORE D'UFFICIO.

Il difensore nominato di fiducia successivamente deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta (art. 46 Codice Deontologico Forense)

IV- CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila, attraverso la Commissione appositamente nominata, sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, su parere della Commissione, potrà in essere quanto ritenuto utile e necessario, comprese eventuali periodiche consultazioni del sistema informatizzato, per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 comma 7 disp. Att. C.p.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento, provvederà a informare di quanto sopra il Consiglio Nazionale Forense e, qualora ricorrano i presupposti di un illecito disciplinare, a trasmettere gli atti al competente Consiglio di Disciplina.

V- COMMISSIONE DELLE DIFESE D'UFFICIO

E' costituita una commissione permanente per le difese d'ufficio composta da cinque membri di cui almeno tre Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, nominati dal Consiglio; la commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

La commissione:

- a) collabora con la locale Camera penale all'organizzazione di corsi validi per il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. Att. C.p.p.
- b) collabora con la locale Camera penale all'organizzazione di incontri di aggiornamento professionali rivolti agli iscritti alle liste dei difensori d'ufficio;
- c) vigila sul rispetto della disciplina legale relativa alla difesa d'ufficio presso le Autorità Giudiziarie del circondario.

VI- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE

I corsi di formazione di cui alla lett. A) del comma 1 bis dell'art. 29 disp. Att. C.p.p., aperti anche ai praticanti avvocati hanno ad oggetto le seguenti materie:

diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzioni personali e patrimoniali.

I corsi a carattere prevalentemente pratico devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.

Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore cui è strutturato il corso stesso.

A conclusione del biennio l'organizzazione del corso trasmette l'elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell'esame.

L'esame deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.

La partecipazione ad un corso strutturato secondo i requisiti di cui sopra, può dare diritto all'attribuzione dei crediti ai sensi dell'art. 11 L. 247/12.

Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.

L'attestato di frequenza al corso è rilasciato all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso.

Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.

L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco nazionale delle difese d'ufficio.

La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

Saranno attribuiti i crediti formativi secondo i criteri di cui dell' art. 19 regolamento CNF (16.07.2014 n. 6)

VII- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Quanto non previsto dal presente Regolamento è regolato dal D.L. 30 gennaio 2015 n. 6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015 con entrata in vigore il 20 febbraio 2015.

VIII- NORMA TRANSITORIA

Gli iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio predisposto dal Consiglio dell'Ordine alla data di entrata in vigore del D.L. 30 gennaio 2015 n. 6 sono iscritti automaticamente nell'elenco nazionale previsto dall'art. 29 comma 1 disp. Att. C.p.p. Alla scadenza del termine di un anno, l'iscritto che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'art. 29 comma 1 quater delle medesime disposizioni, comprovante la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerale) per ogni anno, escluse quelle di mero rinvio e le udienze "filtro" nelle quali non siano state svolte questioni preliminari

Il presente regolamento, approvato nella riunione di Consiglio del 15 settembre 2015 e modificato con delibera del 16 maggio 2016, revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera in materia di difensori d'ufficio.